



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 18/10/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI

L'anno **2021** il giorno **18** del mese di **Ottobre** alle ore 15.00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
MONTANELLI PIERGIOVANNI	Sindaco	SI
BUTTI MARIA	Vice Sindaco	SI
GERACI ESMERALDA	Assessore	SI
BRAMBILLA MARCO	Assessore	SI
LIMONTA FRANCO	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario, Alessia Polvara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, MONTANELLI PIERGIOVANNI.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Galbiate al 31/12/2020 ha una popolazione residente pari a 8480 abitanti;

DATO ATTO che il giorno 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Galbiate;

VISTO e RICHIAMATO il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio che, concluse le operazioni di spoglio, ha proclamato Sindaco il Sig. Montanelli Piergiovanni candidato Sindaco della Lista "Agenda Galbiate";

VISTA la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 08/10/2021 di nomina dei componenti della Giunta Comunale:

· Sig.ra	Maria Butti	Vice sindaco
· Sig.ra	Esmeralda Geraci	Assessore
· Sig.	Marco Brambilla	Assessore
· Sig.	Franco Limonta	Assessore

CONSIDERATO CHE:

- il Sindaco Piergiovanni Montanelli, ha diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;
- gli Assessori Maria Butti (Vice Sindaco) e Marco Brambilla hanno diritto a percepire l'indennità per intero in quanto rispettivamente non occupata e lavoratore autonomo;
- l'Assessore Esmeralda Geraci i ha diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per

il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86;

- che l'art. 82 che definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

- l'art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

DATO ATTO CHE con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali);

VISTO in particolare l'art. 12 del D.M. 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, del D. m. n. 119/2000 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti nell'importo percentuale del 50% rispetto a quella attribuita al Sindaco;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

ATTESO CHE la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa sezione Autonomie della Corte, n. 9 del 3 luglio 2009, la Corte dei conti-

Autonomie, con la delibera n. 6 del 21 gennaio 2010, individua dunque la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio;

- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

Dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente:

- l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il richiamato art. 5, comma 7, del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

PRESO ATTO CHE il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi e pertanto deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 29/01/2015 della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie che ribadisce *“la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 5, comma 7, d.l. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal D.M.. 119/2000”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11

dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal D. M n. 119/2000;

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sopracitato che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

VISTA la Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 278/2012 e la Deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 24/2014/QMIG) che ammettono una "rideterminazione in aumento delle indennità degli amministratori locali, in caso di precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal Legislatore, fermo restando che le suddette indennità rimangano comunque fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla Legge 266/2005, rispetto all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005";

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 132 24/02/2015 che espressamente ammette una "rideterminazione in aumento delle indennità degli amministratori locali, in caso di precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal Legislatore, fermo restando che le suddette indennità rimangano comunque fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla Legge 266/2005, rispetto all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005";

CONSIDERATO che la sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza dei meccanismi incrementali di cui al D.M. 119/2000;

PRESO ATTO del dettato della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 3/2018, nell'adunanza dell'8 febbraio 2018, che afferma "... .. *Da questi principi parrebbe dunque potersi desumere che l'Ente possa sempre procedere – a sua discrezione – ad una*

nuova determinazione dell'indennità al fine di attualizzarla e garantire <<parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche>> (anche sulla matrice costituzionale su cui si poggia detta indennità), sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale”;

RILEVATO CHE il Comune di Galbiate è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti;

VISTA l'interpretazione dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004 con cui è stato chiarito che *“l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente”;*

CONSIDERATO CHE il Comune di Galbiate non rientra nella categoria dei Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali tali da rendere possibile la maggiorazione dell'indennità di funzione del Sindaco del 5%;

VISTO l'ultimo rendiconto approvato, il Rendiconto di gestione anno 2020 e accertato che :

1) le entrate proprie sono pari ad €. 5.478.350,68 (tit. 1° e 3°) sul totale delle entrate ammontanti ad €. 7.758.321,77, (lo 0,71%), al di sopra della media regionale che prevede lo 0,53% (tab.b) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 3% dell'indennità in parola;

2) le spese correnti sono pari a €. 4.956.526,33 e la spesa pro capite ammonta ad € 584,50, spesa corrente per abitante (8.480 abitanti al 31.12.2020), che è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabelle C allegata al Decreto (media della Regione Lombardia per i Comuni fino da 5.000 a 9.999 abitanti pari ad €. 531,78) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 2%;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco con decorrenza 5 ottobre, del Vice Sindaco e degli Assessori neo eletti con decorrenza 8 ottobre 2021 nella seguente misura come previsto dal D.M. 04/04/2000 n. 119, ridotte del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n. 266;

TIPOLOGIA	IMPORTO BASE	maggiorazione 3%	maggiorazione 2%	TOTALE	riduzione del 10%	TOTALE RIDETERMINATO
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	2.788,86	83,67	55,78	2.928,31	292,83	2.635,48
INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO	1.394,43	41,83	27,89	1.464,15	146,42	1.317,74
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	1.254,99	37,65	25,10	1.317,74	131,77	1.185,97

DATO ATTO che i suddetti importi saranno determinati nello specifico sulla base della situazione occupazionale di ciascun componente;

VISTA la documentazione agli atti da cui si evince la volontà da parte di alcuni assessori aventi diritto al percepimento dell'indennità di funzione nella misura intera, a rinunciare a parte della stessa, al fine di mantenere l'invarianza della spesa;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ;
- Dal Responsabile del Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità contabile , avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale;

CON votazione unanime espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di determinare le indennità da corrispondere al Sindaco con decorrenza 05/10/2021 e agli amministratori a decorrere dal 08/10/2021 come segue:

TIPOLOGIA	INDENNITA' INTERA	RIDUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	INDENNITA' SPETTANTE	% RINUNCIA	IMPORTO RINUNCIA	INDENNITA' ATTRIBUITA
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MONTANELLI	2.635,48	1.317,74	1.317,74	-	-	1.317,74
INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO BUTTI	1.317,74	-	1.317,74	48,07%	633,44	684,30
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GERACI	1.185,97	592,99	592,99	-	-	592,99
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE BRAMBILLA	1.185,97	-	1.185,97	47,86%	567,61	618,36
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE LIMONTA	1.185,97	592,99	592,99	-	-	592,99

1. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale "Amministrazione Trasparente" di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., aggiornato dal D.Lgs. 25/5/2016, n. 97;

2. Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, venga trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari per la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente deliberato.
4. Di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge onde poter dar corso al contenuto del presente atto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 49**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2021

Il Responsabile di Settore
Raffaella Panariti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Raffaella Panariti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MONTANELLI PIERGIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO
ALESSIA POLVARA

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

MONTANELLI PIERGIOVANNI;1;13223123
ALESSIA POLVARA;2;1451681



COMUNE DI GALBIATE

P.za Martiri della Liberazione, 5 – 23851 – PROVINCIA di LECCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 19/10/2021 al 03/11/2021;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate, 19 ottobre 2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA;1;13223211